

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49, "»

SEN. BALDINI

SEN. PISCITELLI

SEN. GRANAIOLA

[Handwritten signatures of SEN. BALDINI, SEN. PISCITELLI, and SEN. GRANAIOLA]

13.4



EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49 del codice della navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sono opere di facile rimozione o amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato."»

13.5

SEN. BALDINI

SEN. PISCITELLI

SEN. GRANAIOLA

Baldini
Piscitelli
Granaiola





AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 13 - bis

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-bis. (*Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali*).– 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

13-bis.1

Sen. Cosimo Latronico



~~INFORMATICA~~

=====

DECRETO MILLEPROROGHE 2012 - AS 3124 conversione del D.L. 216 del 29.12.2011

EMENDAMENTO

ART. 13-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13-bis. *(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).* - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

Motivazioni

=====

13-bis.2

Sen. CURSI

Cursi

La formulazione dell'articolo 13 bis potrebbe ingenerare difficoltà applicative per l'incertezza interpretativa derivante dal coordinamento fra la proroga ivi disposta al 31.12.2012 per le concessioni demaniali marittime, portuali e lacuali e quella già disposta per il 31.12.2015 dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 25, del 26.1.2010 per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Il termine del 31.12.2015, previsto da quest'ultima legge, si è reso necessario sia per la complessità dell'iter di elaborazione della normativa che ha abrogato il diritto di insistenza ex articolo 37, secondo comma, del Codice della navigazione per gli interessi coinvolti (aziende operanti, coerenza con le norme e i principi comunitari, interessi pubblici erariali e ambientali, federalismo demaniale, ecc.), che per la complessità della elaborazione definitiva della normativa medesima (atto di intesa con le Regioni, decreto legislativo disposto con la legge delega contenuta nell'articolo 11, comma secondo, della legge n. 217, del 15 dicembre 2011, leggi regionali di recepimento, regolamenti comunali, ecc.).

Per cui si rende necessario chiarire meglio il diverso ambito di operatività della proroga al 31.12.2012 disposta con l'articolo 13 bis rispetto a quello già previsto con la legge n. 25/2010 attraverso l'unificazione del termine al 31.12.2015.

DECRETO MILLEPROROGHE 2012 - AS 3124 conversione del D.L. 216 del 29.12.2011

EMENDAMENTO

ART. 13-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-bis. *(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).* - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

*Andolini (BARDINI)
Solati Fontana (PISARCI)
Pomero (SILVANO CA)*

13-bis. 3



A.S. 3124
Emendamento
Art. 13-bis

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13-bis. (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali)

1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo."

Armato

ARMATO, GRANAIOLA

13-bis.4

A.S. 3124
Emendamento
Art. 13-bis

Al comma 1, sostituire le parole:

“marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo” *con le seguenti:*
“lacuale e portuale”

Armato
ARMATO, GRANAIOLA

13-bis.5

A.S. 3124
Emendamento
Art. 13-bis

Al comma 1, sostituire le parole: “fermo restando quanto disposto” con le seguenti “ferma restando la proroga al 31 dicembre 2015 disposta”.

Armato
ARMATO, GRANAIOLA

13-bis.6